

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 3 aprile 2006 in Torino,

Uniriscossioni SpA nelle persone di.....

E le OO. SS., nelle persone dei Sigg.....

VISTO

- L'Accordo per l'adesione al Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione, della riconversione e riqualificazione professionale del personale del settore della Riscossione di cui al Decreto 24 novembre 2003, n. 375, sottoscritto in sede nazionale in data 12 dicembre 2001;
- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge in data 02.12.2005, che ha ampliato a 96 mesi il periodo di erogazione delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
- l'art. 18 del CCNL 12 dicembre 2001 così come modificato ed integrato dall'art. 7 dell'Accordo di rinnovo siglato il 4 novembre 2005;

PREMESSO CHE

- in data 23 febbraio 2001 è stato dato avvio alla procedura di legge e di contratto relativa al trasferimento ad Uniriscossioni SpA dei rami d'azienda delle gestioni esattoriali di Cariverona SpA (concessioni di Belluno, Mantova, Verona e Vicenza), di Caritro SpA (concessione di Trento), di CR Trieste Banca SpA (concessione di Trieste) e di Rolo Banca SpA (concessione di Pordenone) e successivamente in data 15 maggio 2001 alla procedura relativa alla fusione per incorporazione in Uniriscossioni SpA di Esamarca SpA (concessione di Treviso) e Gespro SpA (concessione di Modena)
- tutto il personale, a seguito dell'integrazione societaria, è stato trasferito senza soluzione di continuità ad Uniriscossioni
- il 29 maggio 2001 è stato sottoscritto un Accordo per l'armonizzazione dei differenti trattamenti sia normativi che retributivi applicati al personale proveniente dalle diverse aziende o rami d'azienda
- in relazione a quanto precede, in data 29 novembre 2005 è stato dato avvio alla procedura di legge e di contratto relativa al "Piano di riorganizzazione aziendale 2005/2006" di cui è stata fornita specifica documentazione alle OO.SS., a cui si rimanda (che si allega e fa parte integrante del presente accordo)

- la procedura in corso, giuste le previsioni normative sopra richiamate, scaduta il 17 febbraio 2006 è stata prorogata sino al 15 aprile 2006
- le parti si sono ripetutamente incontrate per esaminare, ai sensi dell'art. 7 dell'Ipotesi di Accordo di rinnovo del CCNL 12.12.2001, le ricadute del progetto sulle condizioni di lavoro del personale interessato con l'intendimento di stabilire criteri e modalità di accesso volontario alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, di cui all'art. 5 comma 1 lettera b del Decreto Ministeriale 24 novembre 2003 n. 375, e di attivare percorsi formativi relativi alle prestazioni ordinarie del predetto Fondo, di cui all'art. 5, comma 1, lettera a, punto 1;
- le parti hanno concordato di gestire la pianificazione delle ricadute occupazionali relative al piano di cui sopra nel dichiarato intento di adottare le possibili soluzioni idonee a non disperdere il patrimonio umano e professionale presente nell'azienda

le Parti dichiarano di aver raggiunto il presente accordo:

Art. 1

Le premesse fanno parte integrante del presente Verbale.

Art. 2

In merito alla riduzione degli organici conseguente a quanto riportato in premessa, si procederà in primo luogo ed in via prioritaria al ricorso al pensionamento, su base volontaria ed incentivata, del Personale di ogni ordine e grado che alla data di risoluzione del rapporto di lavoro sia in possesso dei requisiti di legge previsti per aver diritto all'accesso - cd. "finestra" - alla pensione di anzianità o vecchiaia, a carico dell'AGO o di vecchiaia a carico del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dei concessionari della Riscossione.

Art. 3

Qualora, in considerazione delle risultanze aziendali, la riduzione degli organici di cui all'art. 2, non risultasse sufficiente alla copertura degli esuberi indicati nel "Piano di riorganizzazione aziendale 2005/2006", si individua quale strumento contrattuale residuale quello del ricorso all'accesso volontario alle prestazioni erogate in via straordinaria dal Fondo di Solidarietà del settore, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b del D.M. 24.11.2003 n. 375, per il personale di ogni ordine e grado che, entro 96 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, maturi i requisiti di legge previsti per avere diritto all'accesso - cd. "finestra" - alla pensione di anzianità o vecchiaia, a carico dell'AGO o di vecchiaia a carico del Fondo speciale di previdenza per gli impiegati dipendenti dei concessionari della Riscossione.

Art. 4

Ai sensi di quanto stabilito dal Decreto Ministeriale 24 novembre 2003 n. 375 i trattamenti previsti saranno erogati a cura del Fondo di Solidarietà ai lavoratori aderenti, secondo la loro richiesta, in forma rateale o in un'unica soluzione.

Art. 5

Le Parti stabiliscono che a coloro che aderiranno volontariamente, sia che alla data odierna siano già in possesso dei requisiti richiesti o che maturino successivamente i requisiti stessi entro il 30 giugno 2006 (ultima "finestra" 01/07/2014), venga corrisposto a titolo di incentivazione all'esodo un importo corrispondente a quanto dettagliato nell' Appendice n. 1.

Art. 6

Le adesioni volontarie dovranno essere presentate all'Azienda mediante utilizzo della modulistica allegata al presente Accordo, di cui fa parte integrante, almeno 30 giorni prima della data di risoluzione del rapporto e comunque non oltre il 31 maggio 2006. La data di accesso al Fondo di solidarietà sarà il 1° luglio 2006 – ovvero il primo del mese successivo a quello in cui interverrà l'approvazione del presente Accordo da parte del Comitato Amministratore del Fondo medesimo.

Art. 7

L'individuazione dei lavoratori in esubero ai fini dell'accesso alla prestazione straordinaria avverrà secondo le previsioni dell'art. 8 del D.M. 375/2003 e quindi "adottando in via prioritaria il criterio della maggiore prossimità alla maturazione del diritto alla pensione di cui all'art. 5, comma 3, ovvero della maggiore anzianità anagrafica". Qualora il numero delle domande di adesione al Piano dovesse risultare diverso rispetto alle previsioni di riduzione dei livelli occupazionali, le Parti si incontreranno per valutare le modalità di gestione della situazione venutasi a creare.

Art. 8

In osservanza a quanto stabilito dall'art. 5 comma 4 del D.M. 375/2003, il personale che intenda aderire ha l'obbligo di produrre nei confronti dell'Azienda apposita certificazione relativa alla propria posizione assicurativa e contributiva complessiva

Art. 9

Con riferimento a quanto previsto nell'Accordo di istituzione del Fondo di Solidarietà di settore, le Parti si impegnano a recepire quanto allo stesso titolo sarà definito in sede nazionale in ordine al Fondo stesso ed inoltre, a seguito di eventuali modifiche dei requisiti di accesso alla pensione AGO, resta inteso che al verificarsi di tali eventi si darà luogo ad appositi incontri con le OO.SS. firmatarie del presente accordo al fine di fornire adeguate garanzie alle lavoratrici ed ai lavoratori.

Dichiarazione delle Parti

Previa verifica e conferma da parte dell'INPS, le domande di accesso al Fondo di Solidarietà presentate dai lavoratori ed accolte dall'azienda determineranno il diritto per il personale in questione alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà dal primo giorno del mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro. Nell'ipotesi in cui gli organi competenti alla gestione non dovessero confermare la sussistenza delle condizioni di accesso dei lavoratori – per fatti non obiettivamente imputabili a questi ultimi – Uniriscossioni manifesta la disponibilità al ripristino del rapporto di lavoro senza soluzione di continuità per il periodo strettamente necessario al raggiungimento dei requisiti; in tale ipotesi Uniriscossioni si impegna a fornire informativa alle OO.SS. firmatarie del presente Accordo.

Art. 10

Con la sottoscrizione del presente atto, che Uniriscossioni trasmetterà agli Enti competenti per i necessari adempimenti, le Parti stesse si danno reciprocamente atto di aver esperito e concluso ad ogni effetto le procedure previste per l'accesso alle prestazioni del Fondo di Solidarietà di cui all'art. 7 del Decreto Ministeriale 24 novembre 2003 n. 375.

Art. 11

L'Azienda in accordo con le OO.SS. provvederà alle comunicazioni previste dalla legge e darà corso a tutti gli adempimenti previsti nei confronti del Fondo di Solidarietà per consentire agli interessati l'accesso alle relative prestazioni.

Art. 12

In conseguenza della riforma del settore che porta i lavoratori a confrontarsi con mutevoli condizioni di mercato e con operatori diversi, le parti stabiliscono di incontrarsi entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo al fine di concordare programmi di formazione professionale ed addestramento operativo finalizzati alla riqualificazione del personale. In proposito le parti si danno atto che i citati programmi sono conseguenti a processi di ristrutturazione e riorganizzazione e, come tali, rientrano tra quelli che possono accedere alle prestazioni ordinarie del Fondo di Solidarietà, art. 5, comma 1, lettera a, punto 1.

Art. 13

Verranno effettuati confronti di verifica con le OO.SS. firmatarie del presente accordo, il primo dei quali si svolgerà entro fine ottobre 2006 e un altro entro fine marzo 2007. Nell'ambito di detti incontri verrà effettuato il monitoraggio dei percorsi formativi e degli andamenti occupazionali, che saranno articolati a livello di dettaglio anche territoriale.

Art. 14

Con la sottoscrizione del presente accordo, le parti si danno reciprocamente atto di aver positivamente esperito le procedure previste dalle normative vigenti di legge e di contratto (art. 18 CCNL 12.12.2001 così come modificato ed integrato dall'art. 7 dell'Accordo di Rinnovo del 4 novembre 2005) in relazione alle tensioni occupazionali.

Art. 15

Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente Accordo, quelle del Verbale relativo al Premio aziendale 2005 e quelle di cui all'Accordo concernente la attivazione del Fondo di Solidarietà di settore sottoscritto in data odierna sono da intendersi, ad ogni effetto, tra loro collegate ed inscindibili.

Allegati:

- modulo per l'accesso volontario al Fondo di Solidarietà (I)
- modulo questionario per la ricongiunzione della situazione contributiva (2 e 2/bis)

Appendice n. 1

Condizioni economiche di accesso al Fondo di Solidarietà

A tutti coloro che presenteranno domanda irrevocabile di accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà, sarà riconosciuta una somma "una tantum", a titolo di "adesione volontaria tempestiva" costituita da un importo netto pari ad una percentuale del trattamento economico complessivo netto annuo e più precisamente:

- l'ultima retribuzione mensile ordinaria netta (vale a dire quella costituita dalle voci ordinarie e delle indennità varie), con esclusione delle voci variabili, maggiorata di 100 euro, rapportata ad anno (moltiplicata per 13 mensilità);
- l'ultimo premio di produttività percepito (VAP);
- il premio di rendimento extra-standard

FINESTRE	
GEN. 2007	10,00%
APR 2007	10,00%
LUG 2007	10,00%
OTT 2007	11,00%
GEN 2008	13,00%
LUG 2008	17,00%
GENN 2009	21,00%
LUG 2009	25,00%
GEN 2010	29,00%
LUG 2010	34,00%
GEN 2011	39,00%
LUG 2011	44,00%
GEN 2012	52,00%
LUG 2012	60,00%
GEN 2013	70,00%
LUG 2013	80,00%
GEN 2014	90,00%
LUG 2014	100,00%

Appendice n. 2

Verbale di Incontro sulle Agevolazioni

Il giorno 3 aprile 2006

premesso che

col presente Accordo, le Parti intendono definire le seguenti agevolazioni a favore di coloro che, cessato il rapporto di lavoro con le Aziende del gruppo Unicredit, fruiscano degli assegni straordinari in forma rateale per il sostegno del reddito a carico del “Fondo di Solidarietà” di cui all’Accordo del 12.12.2001

si conviene quanto segue

Agevolazioni finanziarie

Il personale interessato beneficerà, sino alla data di fruizione del trattamento di pensione di anzianità o vecchiaia a carico dell’AGO o di vecchiaia a carico dello speciale Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dei concessionari della Riscossione (FSE), delle condizioni bancarie e creditizie agevolate tempo per tempo in essere a favore del personale in servizio (escluse le sovvenzioni).

Le previsioni del presente accordo si intendono valide a condizione che il personale interessato:

- mantenga in essere presso Banca del gruppo il rapporto di conto corrente sul quale farà accreditare gli assegni straordinari di sostegno al reddito;
- non percepisca redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti che svolgano attività in concorrenza con l’azienda di attuale appartenenza e per le quali l’art. 11 del D.M. 375/2003 prevede la sospensione dell’erogazione degli assegni straordinari e del versamento dei contributi figurativi

Tali previsioni cesseranno di trovare applicazione per ciascun interessato a partire dal mese di percezione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO/FSE e verranno sostituite da quelle tempo per tempo in vigore per i pensionati.

Assistenza Sanitaria

Al personale oggetto del presente accordo già aderente alle forme di copertura assistenziale presenti nel Gruppo saranno garantite - a richiesta - le prestazioni di assistenza sanitaria integrativa previste tempo per tempo a favore del personale in servizio avente il medesimo inquadramento. L'azienda si impegna a mantenere a proprio carico sino alla scadenza successiva al conseguimento del diritto alla pensione AGO/FSE, sussistendo le condizioni indicate al punto che precede e fermo restando gli eventuali contributi della specie a carico dell'interessato - il relativo contributo da essa sostenuto per il personale in servizio.

Previdenza Complementare.

Per quanto concerne le ricadute del presente Piano sulle tematiche di natura previdenziale complementare, le parti, fermo restando le contribuzioni a carico aziendale e dei lavoratori nei termini tempo per tempo previsti per il personale in servizio, si impegnano a definire tempestivamente intese, ove necessario, da considerarsi ad ogni effetto parte integrante degli Accordi sottoscritti in data odierna. A tal fine convengono di predisporre le proposte di fonti istitutiva per la modifica degli Statuti - da sottoporre alla Delegazione di Gruppo - necessarie per definire le modalità di permanenza (in termini di contribuzione e prestazione) nel Fondo pensioni complementare di provenienza a favore del personale interessato durante il periodo di percezione dell'assegno straordinario da parte del Fondo di Solidarietà di settore.

Allegato 1

Spett.le
Uniriscossioni SpA
Direzione Risorse Umane

RICHIESTA DI ADESIONE VOLONTARIA al "Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (regolamentato dal decreto Ministeriale 24 novembre 2003, n. 375) a far tempo DAL (indicare il primo giorno del mese successivo alla data di maturazione dei relativi requisiti ai sensi del D.L. 203/2005)

Il/La sottoscritto/a.....nato/ail

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo sottoscritto tra Uniriscossioni e le OO.SS. aziendali il giorno, con il quale le Parti hanno concordato che i dipendenti che maturino i requisiti per l'accesso al Fondo di Solidarietà di cui al D.M. 375/2003 stabiliti dal D.L. 203/2005 nel periodo..... e che intendano accedere su base volontaria al predetto Fondo, al verificarsi delle condizioni previste, debbano formalizzare

entro il la proposta di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con la Società a far tempo dall'ultimo giorno del mese di maturazione dei predetti requisiti

FORMULA

La propria proposta di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro con Uniriscossioni SpA con decorrenza (ultimo giorno del mese di maturazione dei requisiti per l'accesso al Fondo di Solidarietà), cessando di far parte dell'organico della Società a far data dal giorno successivo. Essendo a conoscenza del fatto che non gli/le è dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso, rinuncia, in ogni caso, come richiesto dall'art. 11, comma 14, dell'apposito Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà del comparto della riscossione tributi di cui al D.M. 375/2003, al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva nonché agli eventuali ulteriori benefici contemplati dalla citata disposizione;

DICHIARA

Sin d'ora, ad ogni buon fine, di avere piena conoscenza delle clausole e condizioni definite dall'Accordo aziendale del, nonché delle disposizioni di cui al D.M. 375/2003, concernente il "Regolamento per l'istituzione del Fondo di Solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali e degli altri enti pubblici di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112;

CHIEDE

In relazione all'assegno straordinario di sostegno al reddito:

- l'erogazione in rate mensili con prosecuzione del versamento dei contributi a favore dell'Organizzazione Sindacale cui risulta attualmente iscritto;
- l'erogazione in rate mensili senza versamento di contributi a favore di alcuna Organizzazione sindacale
- l'erogazione in unica soluzione

Luogo e Data

Firma

Allegato 2

Spette.le
Uniriscossioni Spa
Direzione Risorse Umane

Il/La sottoscritto/a

COGNOME	NOME.....	MATR.....
DATA DI NASCITA.....	SESSO	M F
CODICE FISCALE.....		
COMUNE DI NASCITA	PROVINCIA.....	

INDIRIZZO	NUMERO.....
CAP.....	COMUNE
TELEFONO	PROV.....
DIPENDENTE DI	
IN SERVIZIO PRESSO	

Considerata l'intesa intervenuta tra Uniriscossioni e le Organizzazioni Sindacali in data
in ordine all'esigenza di accertare la complessiva anzianità contributiva

ALLEGA

1. l'estratto conto ex art. 54 L. n. 88/189 (ECOCERT) o la relativa domanda protocollata dalla Sede INPS o delega l'Azienda a richiedere per proprio conto l'ECOCERT alla competente Sede INPS
2. modulo questionario

Esprime con riferimento a tutto quanto sopra esposto il consenso al conseguente relativo trattamento dei dati personali e sensibili così come previsto dalle vigenti leggi ed in particolare dal D.Lgs. 196/2003.

.....
data

.....
firma

Allegato 2/bis

QUESTIONARIO

Dichiara

- | | | |
|--|-----------|-----------|
| a) di aver lavorato esclusivamente alle dipendenze di
o di aziende dalla stessa incorporate | SI | NO |
| b) di aver svolto il servizio militare
<i>In caso affermativo:</i>
<i>indicare se ha già provveduto a richiedere presso l'INPS il riconoscimento figurativo</i> | SI | NO |
| c) di poter far valere periodi di astensione dal lavoro per maternità obbligatoria o facoltativa
<i>In caso affermativo:</i>
1) <i>indicare i periodi</i> | SI | NO |
| 2) <i>se detti periodi sono anteriori all'01/01/1989, indicare se ha già provveduto a richiedere presso l'INPS il riconoscimento figurativo:</i> | SI | NO |

- d) di aver conseguito una laurea **SI** **NO**
- In caso affermativo:**
- 1) ha già chiesto il riscatto del periodo? SI NO
- 2) Ha completato il relativo versamento contributivo ? SI NO
- e) di aver lavorato alle dipendenze di terzi con l'iscrizione all'assicurazione obbligatoria lavoratori dipendenti presso l'INPS, prima di essere assunto presso
- SI** **NO**
- In caso affermativo:**
- 1) indicare le Sedi INPS presso le quali sono stati versati i contributi SI NO
- 2) indicare i periodi.....
- f) di essere titolare di pensione di invalidità **SI** **NO**
- g) di aver svolto altre attività con iscrizione a forme obbligatorie di previdenza diverse dall'INPS, prima di essere assunto presso
- SI** **NO**
- In caso affermativo:**
- 1) indicare il periodo di attività e la forma di previdenza
- 2) precisare se ha già svolto la pratica di trasferimento o di ricongiunzione all'INPS delle suddette posizioni contributive SI NO
- 3) precisare se il predetto periodo lavorativo ha già dato luogo alla liquidazione di una pensione SI NO
- h) di aver lavorato come coltivatore diretto, artigiano, commerciante **SI** **NO**
- In caso affermativo:**
- 1) indicare i periodi.....
- 2) precisare se ha già svolto eventuale pratica di ricongiunzione nel Fondo Pensione Lavoratore Dipendente SI NO
- 3) precisare se il predetto periodo lavorativo ha già dato luogo alla liquidazione di una pensione SI NO
- i) di aver lavorato all'estero **SI** **NO**
- In caso affermativo:**
- 1) indicare gli Stati Esteri e i periodi.....
- l) di essere stato/a iscritto/a a forme pensionistiche obbligatorie per non meno di un anno, in età compresa tra i 14 e i 19 anni, a seguito di effettivo svolgimento di attività lavorativa (lavoratore "precoce") **SI** **NO**

In caso affermativo:

1) indicare i periodi

m) di essere centralinista non vedente con diritto al beneficio di quattro mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e all'anzianità contributiva, come previsto dall'art. 9, comma 2 della L. n. 113/85

SI

NO

n) altre eventuali indicazioni

.....
.....
.....

.....

Data

.....

Firma

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 3 aprile 2006, in Torino,

Uniriscossioni Spa nelle persone dei Sigg. Fabrizio Ferretti, Roberto Comaschi e Patrizia Ballani

e le OO. SS., nelle persone dei Sigg.

Francesca D'Onofrio..... (FABI)

In coerenza con quanto già previsto nelle intese del 29 maggio 2001 (ari 5), tenuto conto delle previsioni di cui all'ex art. 41 del CCNL 12 dicembre 2001- confermate nell'Accordo del 4 novembre 2005 - nonché delle valutazioni congiunte effettuate nel tempo dalle parti relativamente al premio aziendale da corrispondere nell'anno 2006 (con riferimento all'esercizio 2005)

hanno convenuto quanto segue:

- in riferimento all'esercizio 2005, ricorrendone le condizioni definite negli accordi citati in premessa, verranno corrisposti gli importi di cui alla tabella allegata;
- il premio aziendale viene corrisposto sotto forma di "una tantum", con le competenze del mese di giugno 2006 a tutto il personale che abbia superato il periodo di prova e non abbia riportato, per l'esercizio 2005 un giudizio di prestazione "insoddisfacente";

il premio aziendale per il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale è proporzionato alla durata dell'orario di lavoro osservato nell'anno di riferimento;

il premio aziendale non viene computato con il trattamento di fine rapporto;

nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno (compreso il caso di coloro i quali siano stati incentivati all'esodo e abbiano, o conseguano, il diritto alla pensione in epoca successiva alla data di cessazione), il premio aziendale compete in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l'eventuale frazione. Sono esclusi i dimissionari che non abbiano maturato il diritto al trattamento pensionistico e i lavoratori/lavoratrici il cui rapporto di lavoro sia stato risolto per giusta causa o giustificato motivo;

- secondo quanto previsto dall'ex art. 41 del CCNL 12 dicembre 2001, il premio aziendale viene ridotto di tanti dodicesimi quanti sono i mesi interi di assenza (per cause diverse dalle ferie). Nel caso di assenza retribuita, la riduzione di cui sopra non si applica se l'assenza non supera i tre mesi; in caso di assenza superiore, la riduzione non si applica per i primi tre mesi salvo che l'assenza duri un anno.
- non si applica alcuna riduzione relativamente ai periodi di astensione obbligatoria (cinque mesi per il parto, 3 per le adozioni) previsti in caso di congedo di maternità/paternità.

Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente Accordo, quelle del Verbale relativo ai Diritti d'Opzione e quelle di cui all'Accordo concernente l'attivazione del Fondo di Solidarietà di settore, sottoscritti in data odierna, sono da intendersi, ad ogni effetto, tra loro collegate ed inscindibili.

AREE PROFESSIONALI

Area	liv.	PREMIO 2005
3	4	2.204,01
3	3	2.050,95
3	2	1.943,81
3	1	1.836,67

2	3	1.729,54
2	2	1.683,62
2	1	1.637,70

1		1.558,72
1		1.530,56

QUADRI DIRETTIVI

R.C. 3	Ruolo chiave 3	4.802,03
R.C. 2	Ruolo chiave 2	4.647,09
R.C. 1	Ruolo chiave 1	4.492,16

4	Q.D.4	4.285,57
3	Q.D.3	3.673,35
2	Q.D.2	2.643,43
1	Q.D.1	2.485,79

IPOTESI DI ACCORDO

Il giorno 3 aprile 2006, in Torino,

Uniriscossioni Spa nelle persone dei Sigg....

E Unicredito Italiano Spa nelle persone dei Sigg.....

E le OO. SS., nelle persone dei Sigg.....

Visto

- il Decreto Legge 30 settembre 2005, n.203, convertito in legge in data 02.12.2005;
- quanto previsto dalle vigenti normative circa il caso di passaggio di pacchetto azionario;
- le parti si sono ripetutamente incontrate per esaminare le ricadute del progetto sulle condizioni di lavoro del personale interessato derivanti dalla realizzazione del progetto di riforma del settore della riscossione dei tributi di cui al Decreto Legge 203 del 30 settembre 2005;
- le rispettive diverse posizioni interpretative circa l'attivabilità o meno delle suddette clausole di cui all'art. 9, comma 1, dell'Accordo del 29 maggio 2001, a fronte della prossima attribuzione delle funzioni relative alla riscossione sul territorio nazionale all'Agenzia delle Entrate, che le eserciterà tramite Riscossione S.p.A;

le Parti dichiarano di aver raggiunto il seguente accordo:

Art. 1

Nell'ambito del confronto sindacale le Parti hanno inteso approfondire anche la tematica delle clausole di salvaguardia (di cui al primo comma dell'art. 9 dell'Accordo 29 maggio 2001) in relazione al realizzarsi delle previsioni del Decreto Legge 203 del 30 settembre 2005 - collegato alla Legge Finanziaria del 2006 – di riforma del settore della riscossione dei tributi.

In merito le Parti hanno conclusivamente convenuto che le clausole di cui all'art. 9, comma 1, dell'Accordo 29 maggio 2001 manterranno efficacia, anche in presenza del mutato contesto, sino al 31 dicembre 2008.

Le Parti convengono altresì che i dipendenti destinatari delle citate clausole – quale che sia la formulazione delle stesse in termini di tempi e modalità di esercizio - potranno manifestare l'intenzione di avvalersi delle stesse nel corso dell'ultimo trimestre del 2008.

A fronte delle predette manifestazioni di volontà, da parte aziendale si opererà per realizzare il passaggio del rapporto di lavoro in capo alla Capogruppo o ad azienda del Gruppo UniCredit, tramite novazione individuale, senza soluzione di continuità, entro 18 mesi dal 1° gennaio 2009 (salva la facoltà aziendale di distaccare anche oltre il predetto periodo). Le parti in allora si incontreranno per effettuare una verifica concernente l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, restano confermate le previsioni di cui all'art. 9 del già citato Accordo 29 maggio 2001.

Dichiarazione aziendale.

Con riferimento a quanto previsto al 4° comma del presente articolo, da parte aziendale si assicura al personale interessato la riallocazione, ove possibile nell'ambito della provincia, presso la Capogruppo ovvero altra azienda del Gruppo.

Art. 2.

Per tutto quanto attiene agli aspetti concernenti i trattamenti pensionistici complementari mantengono validità, anche dopo il passaggio del pacchetto azionario da Unicredit a Riscossione Spa, le previsioni di cui all'art. 8 dell'Accordo 29 maggio 2001 ed agli accordi successivamente definiti in materia.

Dichiarazione aziendale.

In relazione alla richiesta avanzata dalle OO.SS. del riconoscimento di un'origine previdenziale della voce retributiva "indennità integrativa aziendale" confluita nell'*assegno ad personam* dal 01/07/2001 e percepita dal solo personale di provenienza ex Cariverona, l'Azienda dichiara la propria disponibilità a valutare la trasformazione parziale di tale voce, in misura non superiore al 2% della RAL, il contributo volontario da destinarsi a previdenza complementare; a tal fine si darà luogo ad un confronto successivamente all'applicazione degli impegni di cui all'App. 1 del CCNL 12.12.2001 in tema di previdenza del settore.

Art. 3

In relazione agli aspetti concernenti l'assistenza sanitaria integrativa mantengono validità, anche dopo il passaggio del pacchetto azionario da Unicredit a Riscossione Spa, le previsioni di cui all'art. 7 dell'Accordo 29 maggio 2001 ed agli accordi successivamente definiti in materia nel Gruppo.

Art. 4

Le Parti si danno reciprocamente atto che le clausole del presente Accordo, quelle del Verbale relativo al Premio aziendale 2005 e quelle di cui all'Accordo concernente la attivazione del Fondo di Solidarietà di settore sottoscritto in data odierna sono da intendersi, ad ogni effetto, tra loro collegate ed inscindibili.

DICHIARAZIONE AZIENDALE

Da parte aziendale si dichiara che ai dipendenti di Uniriscossioni in servizio alla data di sottoscrizione del presente accordo verranno mantenute le agevolazioni finanziarie tempo per tempo applicate al personale Unicredito, legate al C/C di UniCredit Banca su cui vi è l'accredito della retribuzione (prestiti, mutui, ecc.), fino a quando permarrà una partecipazione di UniCredito Italiano in Riscossione S.p.A. e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2010, previsto al comma 8 art. 3 D.Lgs. 30 settembre 2005, n. 203.

Successivamente a tale momento, UniCredito Italiano si renderà disponibile ad applicare al suddetto personale le condizioni tempo per tempo previste per il proprio personale in quiescenza.

Spett.le
Riscossione SpA

e p.c. Spett.li
OO.SS.

Torino,

Facendo seguito alla nostra del 7 dicembre sc., che riferiva alla Vostra richiesta dati sul personale del 28 novembre sc (prot. N. 2005/196371) nonché in relazione a specifiche richieste formulateci dalle OO.SS., che ci leggono in copia, Vi informiamo che, ad oggi, i dipendenti della Società Uniriscossioni SpA fruiscono in coerenza con quanto definito nell'Accordo del 29 maggio 2001, che alleghiamo, di una serie di trattamenti derivanti da normativa, usi e/o consuetudini del Gruppo Unicredito Italiano che di seguito riteniamo opportuno riepilogare:

- Trattamento del Personale

A tutto il personale di Uniriscossioni sono, ad oggi, riconosciute le prestazioni/provvиденze in vigore per i dipendenti del Gruppo Unicredito Italiano riferite ai titoli di seguito indicati e il cui dettaglio è rilevabile dagli allegati estratti analitici che sono a disposizione di tutto il personale sul Portale di Gruppo:

- Finanziamenti
 - Prestiti personali
 - Mutui agevolati
 - Sovvenzioni al personale aree professionali
 - Sovvenzioni spese sanitarie
 - Sovvenzioni al personale direttivo

- Contributi
 - Provvidenze per figli studenti
 - Albero di Natale
 - Assegno per il nucleo familiare

- Contributo ai familiari con disabili
- Contributo ai figli tra i 4 ed i 12 anni
- o Previsioni normative, contrattuali e aziendali
- conto corrente/facoltà di scopertura
- tutela aziendale per gli infortuni del personale

In relazione a quanto previsto dal citato Accordo, Vi informiamo inoltre che il personale di Uniriscossioni S.p.A. fruisce attualmente di:

- assistenza sanitaria integrativa;
- polizza kasko professionale, con possibile estensione a quella extraprofessionale a carico del dipendente;
- premio di anzianità 25/35 anni di servizio.

Viene infine riconosciuto – in via discrezionale – il trattamento economico 3° area 4° livello a favore del personale avente 10 anni di anzianità nel grado 3° area 3° livello, in presenza di un buon livello di professionalità e di assiduità nell’impegno profuso (ferma la necessità di una valutazione annuale non inferiore a “prestazione del tutto in linea con le aspettative”, per almeno l’ultimo anno e l’assenza di provvedimenti disciplinari formali negli ultimi due anni).

- **Indennità di rischio**

In relazione a quanto definito nell’Accordo 16/06/2003 (che si allega), il personale che svolge mansione di cassiere ha diritto ad una indennità di rischio che ricalca la prassi vigente nel Gruppo e che, ad oggi, è così definita:

cassiere permanente: indennità piena mensile pari al 100% secondo i criteri stabiliti dal CCNL.

aiuto cassiere: indennità fissa mensile pari al 70% dell’indennità del cassiere permanente; nel caso di attività di cassa che superi il 50% dei giorni lavorativi (su base annua) il dipendente percepirà un conguaglio economico pari alla differenza tra l’indennità percepita e quella prevista per il cassiere permanente;

cassiere a disposizione (attività saltuaria): indennità pari al 50% della indennità piena mensile; se l’attività supera i 15 giorni di calendario (se continuativi sono compresi anche il sabato e la domenica) al dipendente verrà corrisposta l’indennità piena.

- **Indennità di disagio**

Nella comunicazione n. 22 del 7 agosto 2003 (che si allega) è stata definita l’applicazione della prassi in essere presso la Capogruppo.

- **Buoni pasto**

Sulla base di quanto previsto nell'art. 6 dell'Accordo del 29.5.2001, ad oggi, a tutti i dipendenti, dirigenti esclusi, viene erogato un "buono pasto" secondo i criteri di Capogruppo, così dettagliati:

- €5,16 per il personale con contratto di lavoro a tempo pieno o a part-time verticale, per ogni giornata di effettivo lavoro nella quale viene effettuato il normale intervallo (o pausa);
- €2,58 per il personale con contratto di lavoro a part-time orizzontale, per ogni giornata in cui viene effettuata la normale prestazione lavorativa; spetta il buono pasto se lavora per almeno 2/3 dell'orario giornaliero.

Cordiali saluti.

Uniriscossioni